



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

RIVELLO PIERPAOLO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice

in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 17/03/2025

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo

elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. 138454 2023 RU IMPOSTA SOSTITU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2025 depositato il 26/11/2025

Richieste delle parti:

come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 18 febbraio 2025 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di rigetto, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bergamo e notificato in data 24 dicembre 2024, avente ad oggetto l'istanza di rimborso concernente l'imposta sostitutiva per l'anno 2018 versata in via prudentiale a fronte delle plusvalenze realizzate da acquisto e vendita di criptovalute (bitcoin).

Il ricorso veniva iscritto con n. 170/2025 R.G.R.

Il ricorrente, ripercorrendo diffusamente l'evoluzione normativa in materia, osservava come illegittimamente l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto redditi diversi ex art. 67 TUIR le plusvalenze realizzate nel 2018 da vendita ed acquisto di criptovalute, in quanto nell'anno in oggetto nessuna norma di legge, in materia in cui vigono i principi di riserva di legge e tassatività, prevedeva la tassazione di tali plusvalenze, non potendo certamente le criptovalute essere in alcun modo assimilate a valute estere o comunque a valute aventi corso legale in senso tecnico-valutario, essendo del tutto differenti le caratteristiche.

Richiamava sul punto numerose disposizioni di legge, che escludevano una possibile assimilabilità tra criptovalute o valute virtuali e le valute estere aventi corso legale, sicchè non era possibile in alcun modo ritenere che le plusvalenze su criptovalute potessero essere tassate ex art. 67, comma c ter, TUIR vigente nel 2018.

Evidenziava che con legge 197/2022 all'art. 67 TUIR è stato aggiunto il comma c-sexies, che disciplina specificamente la tassazione le plusvalenze derivanti dallo scambio di criptoattività, ad ulteriore dimostrazione che, prima di tale norma, avente efficacia solo dal primo gennaio 2023, tali plusvalenze non erano soggette ad imposizione fiscale.

Riteneva non potesse avere carattere meramente interpretativo la norma di cui all'art. 1, comma 127, legge 197/2022 secondo cui "Le plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi...".

Tale disposizione di legge, ulteriore dimostrazione che fino al 2023 le plusvalenze su scambio di criptovalute non fossero comprese in alcuna delle fattispecie analiticamente indicate nell'art. 67 TUIR, non avendo carattere interpretativo, non poteva essere alla base di imposizione per anni precedenti per redditi non indicati nell'art. 67 TUIR come allora vigente; in caso contrario, era evidente che tale norma fosse incostituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, violando chiaramente i principi di ragionevolezza, riserva di legge e capacità contributiva, introducendo peraltro norma tributaria con forza retroattiva.

L'Agenzia delle Entrate di costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.

Osservava come il provvedimento di rigetto fosse fondato proprio sul chiaro testo ex art. 1, comma 127, legge 197/2022 e richiamava la circolare, successivamente emessa, n. 30/E/2023.

Citava sentenza di merito di secondo grado che aveva respinto il ricorso di un contribuente in un caso del tutto analogo e ribadiva come la norma di cui all'art. 1, comma 127, legge 197/2022 non violasse in alcun modo la Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

E' del tutto pacifico nel presente giudizio che il ricorrente nel 2018 abbia realizzato delle plusvalenze dalle attività di acquisto e vendita di criptovalute (bitcoin).

Il ricorrente, dopo avere dichiarato tali plusvalenze nelle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno di imposta 2018, aveva ritenuto di versare l'imposta sostitutiva del 26% in via da lui ritenuta prudentiale.

A seguito di istanza di rimborso di tale imposta sostitutiva, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'atto impugnato, fondato sostanzialmente sul chiaro tenore letterale della norma di cui all'art. 1, comma 127, legge 197/2022 secondo cui "Le plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi...".

Ritiene questa Corte che non vi sia alcun dubbio che le criptovalute o valute virtuali non possano essere in alcun modo assimilate alle valute estere o comunque a valute aventi corso legale ex artt. 1277 e 1278 c.c., né peraltro tale punto è in alcun modo decisivo nel caso in oggetto, in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo proceduto ad assimilazione nel proprio provvedimento di rigetto, che, come detto, è basato sul testo di cui all'art. 1, comma 127. Legge 197/2022 e l'unico riferimento a tale possibile assimilazione è il riferimento alla circolare n. 30/E/2023, che, non ha evidentemente forza di legge.

Non è parimenti in discussione che in materia tributaria viga il principio di riserva di legge e che nessun contribuente possa essere sottoposto ad imposizione fiscale se una specifica norma avente forza di legge non lo preveda.

Nel caso di specie è dunque dirimente verificare se la legislazione vigente nel 2018 prevedesse la tassabilità delle plusvalenze relative a criptovalute.

Con la legge 197/2022 il legislatore ha introdotto all'art. 67 TUIR il comma c-sexies, che indica espressamente tra i redditi diversi quelli derivanti da scambi in materia di criptoattività ; tale nuovo comma non si limita tuttavia ad indicare tali redditi come ulteriore ipotesi di reddito diverso, ma disciplina anche metodi di calcolo delle plusvalenze, fissando anche il limite di rilevanza fiscale a plusvalenze superiori ad euro 2.000 annui; le modalità di determinazione delle plusvalenze in oggetto è poi oggetto di specifica disciplina nell'art. 68, comma 9-bis, TUIR.

E' allora evidente che il legislatore non si è limitato ad indicare un nuovo reddito da aggiungere a quelli già indicati nelle varie disposizioni contenute nell'art. 67 TUIR, ma ha inteso disciplinare in modo specifico le plusvalenze realizzate su criptoattività.

L'art. 1, comma 127, della legge ha chiaramente stabilito che “Le plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi...”.

Tale disposizione non dispone in alcun modo che redditi precedentemente non soggetti ad imposizione fiscale lo divengano, così violando il principio di irretroattività della normativa tributaria, limitandosi a chiarire ciò che già si poteva evincere dall'ordinamento, peraltro specificando il trattamento fiscale delle minusvalenze e le modalità di determinazione delle plusvalenze, ai sensi dell'art. 68, sesto comma, TUIR.

Ritiene questa Corte che, indipendentemente dalla normativa ex lege 197/2022, già nel 2018 l'art. 67 TUIR includesse esplicitamente che le plusvalenze derivanti da acquisti e cessioni di criptovalute tra i redditi diversi.

Escluso come detto, che le criptovalute avesse valore di moneta estere o avente corso legale (ipotesi ex art. 67 comma c-ter TUIR), è tuttavia evidente che le criptovalute siano strumenti finanziari e che le plusvalenze derivanti da operazioni commerciali sulle stesse siano imponibili ex art. 67 comma c-quinquies (e quater) TUIR.

Le criptovalute infatti hanno tutti gli elementi proprio di un prodotto o strumento finanziario, prevedendo n impiego di capitale (anche derivante da altre monete virtuali), aspettativa di rendimento e di guadagno e di produzione di un utile, nonché un evidente rischio di investimento.

Se, dunque, tali plusvalenze, possono essere riferite a strumenti finanziari, è allora evidente che l'art. 67 TUIR, anche come vigente nel 2018, prevedesse che le stesse fossero considerate redditi diversi.

Sul punto si condividono le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 44378/2022 della Corte di Cassazione, che, seppur ad altri fini (ravvisata necessità che chi svolge attività di exchanger di monete virtuali sia sottoposto alla normativa in materia di intermediazione finanziaria di cui agli artt. 94 ss. T.U.F.), ha proprio specificato espressamente come le criptovalute debbano qualificarsi prodotto o strumento finanziario.

Dal momento che l'art. 1, comma 127, legge 197/2022 non ha dunque previsto la tassazione di redditi precedentemente esenti, non si pone problema alcuno circa l'asserita retroattività di tale norma, né si ravvisa alcun profilo di illegittimità costituzionale, avendo il legislatore, già nel 2018, previsto in linea generale che costituiscono redditi diversi tutte le plusvalenze relative a scambi di prodotti finanziari e sarebbe stato, in caso contrario, illegittimo costituzionalmente l'art. 67 TUIR nel caso in cui avesse escluso da tassazione redditi relativi a guadagni derivanti da investimenti finanziari.

Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in ragione del valore della causa e della complessità e pluralità di motivi di ricorso, si liquidano in euro 2.400,00 onnicomprensivi

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400,00 onnicomprensivi.

Bergamo, 26 novembre 2025

Il Presidente

Il Relatore Estensore

Pierpaolo Rivello

Enrico Pavone